



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise d'Appello di Milano

Sezione Prima

composta da

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. GIOVANNA ADA LUCIA ICHINO | PRESIDENTE |
| 2. FRANCA ANELLI | CONSIGLIERE REL./ESTENSORE |
| 3. DANIELA GROTTI | GIUDICE POPOLARE |
| 4. PAOLA FERRARIO | GIUDICE POPOLARE |
| 5. RICCARDO SACCHI | GIUDICE POPOLARE |
| 6. ROBERTO RIPA | GIUDICE POPOLARE |
| 7. CRISTIAN RAISONI | GIUDICE POPOLARE |
| 8. GIUSEPPE ANTONIO ROMEO | GIUDICE POPOLARE |

in esito all'udienza celebrata in data odierna

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(A SEGUITO DI GIUDIZIO

ABBREVIATO)

nel procedimento penale iscritto nei confronti di

IBRAHIMI Bledar, cittadino albanese nato il 3/02/1991, già residente in Pozzo d'Adda via Don A. Piazza n. 12, ora detenuto presso la Casa Circondariale di Sassari (per questa causa), **APPELLANTE – PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA**

difeso di fiducia dall'avv.to **Vincenzo TROMMACCO** del Foro di Brescia, con Studio Legale in Brescia via A. Monti n. 2/A in unione all'avv.to **Vittorio PLATÌ** del Foro di Catanzaro (nominato per questo grado d'appello) – **PRESENTI ENTRAMBI**

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 270 bis comma 2 c.p. perché partecipava all'associazione terroristica sovranazionale denominata Stato Islamico allo scopo di commettere atti di violenza con finalità di terrorismo ed in particolare di partecipare alle varie attività terroristiche realizzate dallo Stato Islamico, sia in Italia che all'interno dei territori occupati che in altri luoghi all'estero, con le seguenti condotte di partecipazione:

- ***di avere abbracciato l'ideologia jihadista, intessendo rapporti relazionali con persone attestate sulle medesime posizioni religiose radicali, in favore del jihad,***
- ***di essere assiduo frequentatore di social network sui quali, nell'ambito di gruppi a spiccata connotazione anti-occidentale, pubblicava e condivideva***

N.....
Mod. 2/A/SG

N. 01/2021
della sentenza

n. 14/2020
del R.G. Ass. App.

n. 39199/2017
del Reg. Notizie di Reato
(DI MILANO)

UDIENZA
del giorno

07/01/2021

Depositata
in Cancelleria

il **13 GEN 2021**

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maddalena SANTINO

Estratto esecutivo a

Procura Generale

Proc. Rep. c/ Trib. di

.....

il

Ufficio corpi di reato di

.....

Estratto alla Prefettura di

.....

il.....

Estratto ex art.15/27 D.M.
334/89 al P.M. c/o Trib.

di.....

il.....

Il Cancelliere

Redatta scheda

il

Il Cancelliere

Art. _____
Campione penale

- *commenti e scritti incitanti al jihad, corredati sovente da scene di combattimenti e comunicati riguardanti lo Stato Islamico,*
- *di aderire allo Stato Islamico e di condividere l'esecuzione delle azioni dell'organizzazione, compreso il martirio, appoggiando l'I.S. (Islamic State) e gli atti terroristici e omicidiari compiuti dai suoi appartenenti, mettendosi a disposizione della predetta organizzazione.*

In Italia (in particolare in Pozzo d'Adda) e all'estero (in particolare Egitto e Germania), accertato sino al 4/03/2016.

31/01/2019 – il Tribunale del Riesame di Milano, su impugnazione del Pubblico Ministero, emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di IBRAHIMI Bledar;

8/03/2019 – l'ordinanza divenuta irrevocabile veniva trasmessa al Pubblico Ministero, quale Organo della sua esecuzione;

23/04/2019 – IBRAHIMI Bledar veniva tratto in **arresto** in Albania;

27/06/2019 – l'imputato veniva estradato in Italia.

14/10/2019 – è stato emesso decreto di giudizio immediato.

UDITE LE CONCLUSIONI:

- **DEL PROCURATORE GENERALE** che ha chiesto: *la conferma della impugnata sentenza;*
- **DELLA DIFESA** che ha chiesto: *l'accoglimento dei motivi di gravame, oralmente illustrati e ad essi, infine, riportandosi.*

LA CORTE OSSERVA

Si deve trattare dell'appello avverso la sentenza:

GIP Tribunale di Milano, n. 142/'20 del 16 gennaio 2020

-proposto dalla Difesa nell'interesse dell'imputato:

I. Esito del giudizio di primo grado –

- anni 3 e mesi 6 di reclusione (p.b. = anni 5 e mesi 3 ridotti di un terzo per il rito premiale prescelto);
- confisca del compendio sequestrato;
- espulsione a pena espia (a norma dell'art. 235 c.p.).

II. Le prove poste a fondamento dell'accusa dalla gravata sentenza –

- A.** i dispositivi sequestrati in data 6/03/2016 dal ROS dei Carabinieri; le risultanze delle captazioni telefoniche; la disamina dei tabulati telefonici che evidenziano numero e tipologia di contatti interpersonali, giudicati incriminanti

Essi, a parere del primo Giudice, danno infatti conto non solo della radicalizzazione personale dell'imputato (oltre che familiare, essendo la di lui sorella Ruxhina moglie di un cittadino italiano, convertitosi all'Islam estremista, Icaro "Bilal" MASSEROLI, a sua volta accusato di reati omologhi, ed anch'egli espulso dall'Egitto dopo essersi ivi recato, al pari del cognato, per studiare la lingua araba e approfondire gli "studi islamici") – circostanza confessata ma in sé insufficiente ad integrare condotta penalmente rilevante – bensì di ulteriori condotte invece integrative dell'elemento materiale della *partecipazione*, quali:

- l'aver intessuto rapporti e relazioni "...con persone attestate sulle medesime posizioni religiosi radicali in favore del jihad...", partecipando "...alla rete di indottrinamento/proselitismo..." (pag. 37),
- l'aver frequentato *social network* "...sui quali, nell'ambito di gruppi a spiccata connotazione antioccidentale, pubblicava e condivideva con like, commenti e scritti incitanti al jihad, corredati sovente da scene di combattimenti e comunicati riguardanti lo Stato Islamico..." (*ibidem*),
- l'aver manifestato adesione allo Stato Islamico, condividendo "...l'esecuzione delle azioni dell'organizzazione, compreso il martirio...", appoggiandone gli atti terroristici compiuti dai suoi adepti e "...mettendosi a disposizione della predetta organizzazione..." (*ibidem*),

per contro, la gravata sentenza ha contestualmente motivato:

B. La non significatività delle prove a discarico, introdotte agli atti dall'attività difensiva (e dall'interrogatorio dell'imputato, dopo il suo arresto e la sua estradizione), giacché, da un lato, dirette a "parcellizzare" le condotte e a "impoverirne" il contenuto di rilevanza accusatoria e, dall'altro, a ricondurre all'imputato appellante quelle meramente ideologiche (le uniche confessate) e penalmente neutre, senza tuttavia essere credibile e senza che i riscontri d'accusa siano stati contraddetti da altre valide prove.

III. I Motivi di impugnazione –

Investono tre temi di decisione:

- il merito,
- la qualificazione giuridica più appropriata,
- le circostanze attenuanti generiche.

I motivi che involgono il merito dei fatti di causa, ripercorrono – offrendone diversa lettura e valutazione – i riscontri posti dal primo Giudice a fondamento della condanna. Principalmente:

a) a proposito dei cellulari rinvenuti e dei presunti contatti "turchi" e con gli altri associati – anche la difesa appellante concorda sull'intrinseco valore indiziante dei rapporti, comunque intrattenuti, con soggetti la cui adesione al terrorismo islamista sia stata giudizialmente accertata. E, tuttavia, rileva altresì come siffatto riscontro risulti, nella specie, fortemente depotenziato da un punto di vista probatorio dalla circostanza, emergente dagli atti e dalle indagini difensive

compiute, che le utenze telefoniche attraverso le quali sono stati tenuti i contatti “incriminanti” di che trattasi non erano nella materiale disponibilità dell’odierno giudicabile bensì di sua padre (IBRAHIMI Ferdinand).

In particolare, lo era l’utenza (con finale “...912”) rivelatrice di contatti strategici sull’asse Egitto-Italia-Turchia (quest’ultimo Stato avendo aperto la cosiddetta “*autostrada del jihad*”, per tal modo permettendo il passaggio nel suo territorio di centinaia di combattenti islamisti per raggiungere il nord della Siria) sia perché nei giorni cruciali delle intercettazioni telefoniche essa era pacificamente in uso al predetto IBRAHIMI Ferdinand (recaosi in Turchia per motivi di lavoro) sia perché l’imputato, in quest’ultimo Paese a differenza di suo padre, non risulta mai esservi stato.

A fronte di ciò, prosegue la Difesa appellante, è rivenienza istruttoria:

- (per testimonianza paterna) che l’utenza “turca” (328 – con finale 912) non sia ma stata usata da IBRAHIMI Bledar;
- (sempre per testimonianza paterna, riscontrata sul punto dai visti sul passaporto) che sia stato IBRAHIMI Ferdinand a recarsi in Turchia nei giorni 15-16-17 marzo 2014;
- e che, invece, nel medesimo frangente temporale, Bledar soggiornasse in Egitto, sicché non può essere lui autore delle telefonate “indizianti”;
- che (per scrutinio compiuto dagli stessi operanti) il cellulare nella disponibilità di IBRAHIMI Ferdinand ha evidenziato contatti esclusivamente riconducibili al titolare, nel periodo compreso fra il 28/11/2013 e il 28/04/2014,
- che in detto arco temporale, segnatamente nel solo giorno 19 aprile, sono intervenuti tre contatti con l’utenza della nota SERGIO Maria Giulia, prima *foreign fighter* italiana, partita per la Siria e mai più rientrata in Italia, definitivamente condannata per terrorismo internazionale alla pena di anni nove di reclusione. Ma anche in tal caso detti contatti non possono essere stati tenuti dall’odierno imputato appellante;
- che ad ulteriore conforto di siffatta circostanza, evidentemente scagionante, v’è il dato relativo all’IMEI cui l’utenza “turca” (come per convenzione semantica possiamo definire quella intestata al padre dell’imputato) è sempre stata abbinata: il codice identificativo dell’apparecchio mobile, mai mutato e sempre rimasto nella titolarità di IBRAHIMI Ferdinand, era già stato oggetto di diverso procedimento, con analoghi risultati e mai ricondotto – giacché non riconducibile – all’odierno giudicabile: censurabile, dunque, a parere della Difesa appellante, la deduzione trattane dal primo Giudice a pag. 36 della gravata sentenza (“...non può dirsi certo che Ibrahim fosse in Egitto nel periodo a cui si riferiscono i contatti come può chiaramente evincersi dai transiti registrati nel suo passaporto...”) e deduzione persino contraddittoria rispetto alla trascrizione (correttamente riportata a pag. 5) dei periodi di permanenza in Egitto dell’imputato (dal 2/05/2011 al 31/05/2012; dal

settembre 2012 al 24/04/2013; dall'8/05/2013 al 18/06/2016): "...grave, pertanto, è l'omessa considerazione di una chiara evidenza non solo documentale su uno dei punti sui quali il Giudice fonda la responsabilità..." (10^{ma} facciata),

- che l'utenza di cui è titolare la madre dell'imputato (389 – finale 053), tra il 19/04 e il 30/06/2015, ha avuto numerosi contatti con SERGIO Marianna (sorella della precitata Maria Giulia: tra il 18/03 e il 27/06/2015) nonché con la connazionale KACABUNI Arta *alias* «Anila» nata in Albania il 28/03/1974 – entrambe coimputate per terrorismo internazionale) – ma (per testimonianza materna) sarebbe stata "...lei stessa ad avere effettuato e ricevuto quelle telefonate, utilizzando talvolta il cellulare del marito, spiegandone i motivi..." (11^{ma} facciata) nelle indagini difensive (circostanza indirettamente riscontrata da una RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ad intercettare della DIGOS risalente al 29/06/2015, ove si fa menzione "...delle assidue telefonate tra la madre di Ibrahim Bledar, Elvira, e Kacabuni Arta e Gjeci Lubna..."),
 - che specularmente raffrontando i numerosi contatti di detta utenza materna con il cellulare "egiziano" del figlio, è agevole dedurre la presenza di quest'ultimo in quest'ultimo Stato.
- b) Il materiale informatico – è compendiato in due *personal computer* sequestrati in data 3/03/2016 ma, anche qui, non può essere ignorato come nell'informativa di reato del 3/08/2017 si dia per ammesso che molte delle immagini incriminate sono, in realtà, riferibili alla sorella Ruxhina (coniugata MASSIROLI) e non già all'imputato personalmente e che quelle, invece, certamente attribuibili a IBRAHIMI Bledar (estratte da due dispositivi che, incontrovertibilmente gli appartengono: il pc *Acer* ed il cellulare *Galaxy A5*) sono prive di rilievo penalistico: non risultano commenti, non incitano al *Jihad*, e le condivisioni non evidenziano rapporti con fiancheggiatori di gruppi islamisti eversivi.
- c) L'intercettazione telefonica citata a pagina 30 della sentenza e le dichiarazioni dell'imputato – la prima è irrilevante, esprimendo la preoccupazione della madre dell'imputato, Elvira, per la volontà espressa dal genero, MASSIROLI Icaro, di partire per il Califfato portando con sé la moglie Ruxhina. Quanto all'interrogatorio dell'imputato, esso andrebbe valorizzato – in senso favorevole all'accusato – nella parte in cui, dopo avere ammesso la sua radicalizzazione ideologica, IBRAHIMI Bledar nega attività di concreta partecipazione ed anche contatti fattivi con altri partecipanti all'organizzazione terroristica I.S.

2° motivo – sussumere le condotte ascritte all'imputato nella fattispecie di minor gravità prevista e punita dall'art. 414 c.p.

Nell'atto scritto non si offre motivazione tecnico-giuridica ma, assertivamente, si afferma che ove mai le condotte attribuibili all'imputato dovessero rivestire "...un contenuto apologetico o (un) carattere istigatorio...", allora "...le relative condotte

potrebbero essere diversamente qualificate, a mente dell'art. 414 c.p...." (17^{ma} facciata dell'atto di appello).

Nelle conclusioni orali, la Difesa ha, poi, argomentato la non-configurabilità, così rendendo palese che la richiesta è espressa per mero tuziorismo difensivo e non per convincimento sulla correttezza del relativo *nomen juris*.

3° motivo – in estremo subordine si chiede di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche.

Il primo Giudice – ci si duole – ha omesso ogni motivazione sul punto.

L'invocato beneficio, per contro, potrebbe e dovrebbe essere ancorato alla giovane età dell'imputato, alla sua incensuratezza ma, soprattutto, dalla "...*chiara presa di distanza mostrata in sede di interrogatorio rispetto a istanze radicali e violente...*", condotta successiva ai fatti di causa e rilevante ai sensi dell'art. 133 cpv. cod. pen.

IV. I Motivi aggiunti

Sono stati presentati **motivi aggiunti**, dei quali va preliminarmente constatata:

a) La tardività di detti motivi nuovi depositati a norma dell'art. 585,4° co. c.p.p. Ed invero.

"Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi..."

Così dispone il comma 4° dell'art. 585 c.p.p. che indicando solo l'utile *dies ad quem* rimanda necessariamente al disposto di cui all'art. 172, 5° c.p.p. che a sua volta dispone: *"Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere o libere"*.

Ne consegue che "motivi nuovi" depositati il **23 di dicembre per l'udienza del 07 di gennaio** non rispettano (sia pure per un sol giorno) i quindici giorni LIBERI di cui alla norma precitata (¹).

b) Cionondimeno, dei medesimi va constatato che:

¹ **Cass. V, 27 aprile – 21 ottobre 2015, n. 42386:** «...L'art. 585, comma 4, riferito in generale ai "termini per l'impugnazione", prevede che "fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti". Tale termine finale per la presentazione dei motivi nuovi, che si identifica per l'impugnante nel quindicesimo giorno anteriore alla data dell'udienza, e ribadito dall'art. 611 cod. proc. pen., relativo al procedimento in camera di consiglio dinanzi a questa Corte ed inteso da costante giurisprudenza come riferibile, a maggior ragione, ai ricorsi da trattare in udienza pubblica (tra le altre, Sez. 5, n. 2628 del 01/12/1992, dep. 19/03/1993, PM in proc. Boero, Rv. 194321; Sez. 1, n. 853 del 27/11/1995, dep. 27/01/1996, Coppolaro, Rv. 203500; Sez. 1, n. 17308 del 11/03/2004, dep. 14/04/2004, Madonia, Rv. 228646; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, dep. 15/05/2012, Cataldo e altri, Rv. 252711), avuto riguardo alla necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate e alla regola della pienezza e della effettività del contraddittorio cui si ispira il codice di rito, da salvaguardare sia nell'uno, sia nell'altro tipo di procedimento, ed è specificamente cadenzato, rispetto alla data della udienza, in correlazione alla disciplina degli adempimenti dell'ufficio e delle facoltà delle parti di presentare "fino a cinque giorni prima (dell'udienza)... memorie di replica...».

-essi altro non sono che un ribadire l'insussistenza del reato di partecipazione ad associazione terroristica con citazioni giurisprudenziali ed esposizione di principi di diritto,

-essi vanno, dunque, considerati alla stregua di una memoria difensiva e come tali valutati.

Nello specifico, replicano al rigetto (per "eccesso di parcellizzazione") da parte del primo Giudice dell'argomento difensivo circa la inoffensività delle condotte imputate a IBRAHIMI Bledar perché inoffensività smentita da evidenze cui l'interessato non avrebbe saputo opporre valide spiegazioni alternative; in particolare ne censurano un supposto vizio di illogicità per contraddizione motivazionale giacché l'impugnata sentenza, da un lato, apre un «...varco di inoffensività delle condotte contestate laddove vi fosse stata una ipotesi alternativa...» e, dall'altro, finisce per smentire «...all'origine la teoria dell'associato per adesione richiamata dal giudicante a pagina 36 e 37 della Sentenza per il solo fatto che l'adesione ad una associazione con finalità di terrorismo prescinde dalla giustificazione delle condotte...».

Ancora.

La gravata sentenza si porrebbe in contrasto con la più evoluta attività nomofilattica – e in contraddizione con sé stessa – avendo, per un verso, accettato il condivisibile principio per cui la radicalizzazione è solo una pre-condizione che non riveste alcuna valenza indiziante quando si limita alla sfera interiore e psicologica, salvo poi per altro verso, "tradire" detto principio, scrivendo, a pagina 33, che la partecipazione all'organizzazione terroristica può desumersi anche dalla sola adesione ideologica al fondamentalismo islamico.

Ancora.

È erroneo dare rilevanza:

- ai viaggi compiuti,
- alla ricerca in *web* di predicatori radicali "*...rientrando nella libera scelta dell'interprete della legge islamica...*" (pag. 4),
- allo studio della lingua araba e a quello dei testi sacri, giacché tutte condotte neutre e insignificanti ai fini dell'integrazione della condotta materiale.

Ancora.

Travisato ed in contrasto con **Cass. II, 27/04/2018 n. 38208** sarebbe il concetto di *chiamata individualizzata al jihad* che non è, *ex se*, momento partecipativo di una associazione islamista, cosicché – in applicazione dell'insegnamento citato – non potrebbe che constatarsi come nel caso in esame faccia difetto "*...la prova degli indici di partecipazione del Bledar sia in termini di efficienza causale che in termini di offensività...*" della condotta (pag. 6). A tacere del fatto che neppure si comprende quale sia stato "*...il concreto contributo di Bledar alla struttura terroristica sotto l'aspetto materiale...*" (pag. 7).

Infine.

“...Il giudicante ha omissivo motivazione sia sull'esistenza del contrasto reale concreto, non putativo e non meramente interiore tra il Bledar e appartenenti alla cellula madre, in conformità ai principi della Corte Regolatrice al fine di contestare la condotta partecipativa, tale da far assumere la qualità di partecipe...(...)...il giudicante si è esonerato dal motivare sull'aspetto psicologico del reato senza spendere neppure una parola su uno dei due elementi caratterizzanti la sussistenza del reato...” (pagg. 8 e 9).

V. I Motivi della presente decisione –

1. Il merito e la qualificazione giuridica del fatto di reato contestato a IBRAHIMI Bledar –

Reputa questa Corte decidente che le doglianze difensive concernenti il merito non possano trovare piena condivisione, ancorché si debba dare atto che – su impulso istruttorio della Difesa dell'imputato – si è effettivamente potuto accertare come, rispetto all'iniziale prospettazione accusatoria e ai mezzi di prova che la sorreggevano (posti alla base dei provvedimenti cautelari), talune delle condotte partecipative non siano più ascrivibili, oltre ogni ragionevole dubbio, al (solo) IBRAHIMI Bledar.

In fatto, e per chiarire la genesi delle accuse che hanno portato a giudizio l'odierno imputato appellante vanno, invero, premesse talune brevi “note biografiche”, con riguardo ai suoi spostamenti in vari Stati che – privi di lecite (e documentabili) finalità – confermano una delle modalità operative praticate da adepti e militanti del *ji*had nella sua espressione violenta.

Or dunque.

IBRAHIMI Bledar, cittadino albanese, nell'anno 2013 (o forse nell'anno 2012, stando a quanto da lui stesso precisato) – in allora residente con la sua famiglia a Pozzo d'Adda, piccolo centro della (già) provincia di Milano, ora Città Metropolitana – si era trasferito nella Capitale Egiziana per frequentare le moschee di Fayd al Rahman e di Al Haramain.

Asseritamente per approfondire gli studi islamici e perfezionare la lingua araba.

Non è chiaro se il suo percorso di radicalizzazione islamista fosse già stato intrapreso e colà dovesse essere solo completato (sicché questo solo sarebbe stato lo scopo del suo trasferimento) oppure se sia iniziato soltanto una volta stabilitosi in Egitto; certo è che – perlomeno storicamente – non può risalire ad allora la sua decisione di aderire alla organizzazione terrorista internazionale denominata STATO ISLAMICO (*Islamic State of Iraq and al-Sham*).

Il dato (fattuale) non è meramente speculativo bensì di significativo rilievo (anche e soprattutto nel caso concreto) sol che si rifletta sul *tempus commissi delicti* contestato nell'attuale imputazione, dov'è indicata la data *finale* della condotta incriminata ma non già la data *iniziale* della sua consumazione.

Il presupposto (giuridico) da cui muovere è, ovviamente, quello secondo cui per affermare la sussistenza del reato di partecipazione ad una associazione terroristica

occorre preliminarmente provare che tale associazione esista e abbia davvero natura terroristica.

Ebbene, attualmente, per l'*ISIS* o *I.S.*, l'affermazione della sua natura di associazione terroristica – e non di STATO SOVRANO, a dispetto della pretesa di darsi una organizzazione anche territoriale e governare attraverso strutture amministrative, giuridiche ed economiche – è sancita da Autorità Internazionali e da sentenze in giudicato (*ex art. 238 bis c.p.p.*), e non può più essere messa in discussione.

Tuttavia, non può neppure essere trascurato che, nella specie, potrebbe risultare in violazione del principio di legalità far risalire la condotta partecipativa di IBRAHIMI Bledar allo *Stato Islamico* al tempo della sua decisione di trasferirsi in Egitto (*ut supra*: 2012 e/o 2013 ²) dacché:

- solo in data **29/06/2014** Abu Bakr AL BAGHDADI ha proclamato la nascita del *califfato* nei territori dello Sham, compresi tra la Sira e l'Iraq sunnita, assumendo la denominazione di *stato islamico*. Prima di tale proclamazione il gruppo si faceva chiamare "*al-Dawla al-Islāmiyya fī l- 'Irāq wa l-Shām*" ed anche in allora non si trattava di un movimento politico pacifista e/o rivoluzionario; anche allora il "martirio" era strumento di lotta ma non è a tale organismo che l'imputato è accusato d'essersi associato.

Dunque, la data della sua "associazione" non può che essere ***successiva e prossima al 29 giugno 2014***.

- Con un discorso tenuto il 6/07/2014 dal pulpito della moschea sunnita di Mosul, città appena caduta sotto il controllo dello *stato islamico*, AL BAGHDADI ufficializzava il suo ruolo di *Califfo dell'Islam*, invitando tutti i musulmani ad unirsi nella lotta per la difesa della UMMAH.
- Anche siffatto ulteriore dato storico assume notevole valenza giuridica sol che si consideri come, per prassi costante, gli "atti costitutivi" e/o "fondativi" di associazioni criminali o per delinquere (com'è ovvio, di rilevantissimo impegno probatorio, segnando il momento consumativo del reato, incardinando la competenza, consentendo di discernere i ruoli, del mero associato ovvero del promotore e così via) sono segreti, clandestini, non scritti, noti solo ai partecipanti. Al pari del programma datosi di ogni *societas sceleris*, che si palesa, talvolta, solo con il compimento dei reati-fine.
- Per lo *Stato Islamico*, nulla di tutto questo.
- I contenuti del discorso del sedicente "*Califfo*" diffusi tramite un video tradotto con sottotitoli in diverse lingue, erano stati anticipati in un audio messaggio del 1° luglio, in cui AL BAGHDADI aveva fatto un riferimento alla «conquista di Roma» (... *questo è il mio consiglio e se lo seguirete potrete conquistare Roma e possedere il mondo se Allah vuole* ³).

² ...la data di ingresso sul passaporto è illeggibile e sul punto l'imputato nulla ha mai saputo documentare.

³ Circostanza – storica – anch'essa di significativo momento processuale e di grande rilievo giuridico, giacché idonea a configurare ed affermare – in astratto ed in assenza di eccezioni

- Nei territori controllati dal Califfo (vale a dire il nord della Siria), con i governatorati di Raqqa Hasaka e Deir Ez Zor fino all'Iraq delle province di Anbar Salaheddin e Ninive, le truppe AL BAGHDADI avevano applicato rigidamente la *Shari'ah islamica* (la legge islamica), imponendo la conversione forzata dei non musulmani ed il pagamento del tributo: il tutto attraverso atti di terrorismo, con violenze e crudeltà praticate sui singoli e su intere comunità.
- A far tempo dunque dalla fondazione dello *Stato Islamico*, l'adesione ideologica al suo "programma politico-religioso" – ancorché sottratta al sindacato penale ed insufficiente ad integrare *partecipazione all'IS* – è stata adesione psichica ad un progetto criminale e non già mera espressione di condivisione di una visione radicale ed estremista della politica o di una Fede.
- Per valutare, dunque, la condotta partecipativa ad esso, occorre adottare criteri adeguati alla sua identità ed alla sua struttura, tenendo ben conto dei suoi caratteri del tutto peculiari:
 - o per le modalità di attuazione del programma criminoso,
 - o per l'individuazione degli obbiettivi (miscredenti e cioè non credenti o seguaci di altre religioni, musulmani "apostati" e, in generale, cose e persone della cultura occidentale),
 - o per l'obbedienza alla chiamata individualizzante al *Jihad*,
 - o per l'adesione non selettiva ma anzi generalizzata, estesa ad ogni "vero" musulmano,
 - o per il programma dettato dal capo fondatore, declamato e diffuso per iscritto ove, tra l'altro, è dato di leggere: *...la tua sola connessione con lo stato islamico è ideologica...il tuo primo scopo sarà continuamente imparare informazioni ed estenderle. Questo è quello che ci legherà insieme...(...)...La propaganda è il più importante aspetto della guerriglia perché il supporto popolare significa che il pubblico supporterà la tua causa, ti darà uomini e soldi e non ti lascerà nei momenti di pericolo...*

(fondate) sollevate dalle Parti processuali – la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 7 comma 1 n. 1 c.p. Invero, quest'ultimo precetto che non può trovare automaticamente applicazione in ogni caso di associazione terroristica internazionale, dovendo applicarsi solo a quei sodalizi che manifestino una attitudine lesiva specificamente rivolta (anche) verso la personalità dello Stato italiano, può però venire in soccorso per radicare l'applicabilità della legge penale italiana anche per i fatti commessi all'estero (per intendersi: condotte consumate dall'odierno giudicabile in territorio egiziano, suggestive di *partecipazione ex art. 270 bis c.p.*), laddove l'associazione criminosa in *thema decidendum* abbia finalità di terrorismo anche nei confronti dell'Italia.

Poiché, dunque, il ricorso a tale via è condizionato al fatto che l'attitudine lesiva dell'associazione nei confronti della personalità dello Stato italiano sia ritenuta provata in sede processuale, può dirsi dimostrato – per lo meno avendo riguardo alle prime forme di adesione, risalenti all' "atto fondativo" – che l'IS sia una organizzazione terroristica con una offensività specifica anche nei confronti dello Stato italiano avendo il suo Califfo dichiarato "guerra" all'Italia, e comunque avendo come obiettivo ricercato quello di colpire tutti Paesi occidentali tra cui l'Italia.

- Che tale piena adesione, fin dall'atto della sua costituzione, vi sia stata da parte di IBRAHIMI Bledar è ammesso dallo stesso interessato, o quantomeno fu oggetto di confessione da parte dell'imputato in sede di interrogatorio di garanzia. Oggi, nelle spontanee dichiarazioni, forse perché l'adesione ideologica è venuta meno o, forse, per il timore di rendere dichiarazioni "autolesive" l'imputato l'ha in parte abiurata ma, probatoriamente, è circostanza acquisita e, dunque, incontrovertibile.

In difformità, poi, a quanto si lascia intendere nei motivi d'appello, la permanenza in Egitto dell'imputato non è stata senza soluzione di continuità (come, del resto, i visti sul suo stesso passaporto, con i suoi ingressi e le sue uscite, sono lì ad attestare) e, tuttavia, si deve necessariamente dare atto all'appellante che i soggiorni in Turchia ovvero i diretti contatti con "passeurs" di aspiranti combattenti, stanziali in territorio turco o, ancora, l'uso dell'utenza "turca" (intestata al padre dell'imputato) non possono essere posti a carico di quest'ultimo, traducendoli in altrettanti elementi indizianti, perché meramente congetturali e non adeguatamente provati.

In ogni caso – anche per i suoi legami familiari di stanzialità e permanenza sul territorio italiano – in data **3/02/2015** il Ministro dell'Interno decretava l'espulsione di IBRAHIMI Bledar per *motivi di terrorismo* ai sensi dell'art. 13 co. 1° del D.gs. n. 286/1998 (e succ. mod.).

Nella parte motiva del provvedimento di che trattasi se ne possono leggere le ragioni e constatare come esse siano sovrapponibili, anche letteralmente, alle condotte, suggestive di partecipazione all'organizzazione criminale *I.S.*, che lo hanno chiamato al presente processo: *l'aver abbracciato l'ideologia jihadista, intessendo rapporti relazionali con persone attestate sulle medesime posizioni religiose radicali, in favore del jihad; per essere (stato) un assiduo frequentatore di social network su cui, nell'ambito di gruppi a spiccata connotazione anti-occidentale, pubblicava e condivideva commenti e scritti incitanti al jihad, corredati sovente da scene di combattimenti e comunicati riguardanti lo Stato Islamico ed essendo affascinato dall'operato di detto stato islamico, per avere espresso il desiderio di poter un giorno combattere tra le file di organizzazioni terroristiche.*

Il provvedimento ministeriale rimaneva ineseguito per circa un anno, sino a quando IBRAHIMI Bledar – che aveva lasciato l'Egitto il **19/02/2016** (a suo dire per espulsione), si era trattenuto a Francoforte per tre o quattro giorni (a suo dire per incontrare un amico di cui nulla sapeva a parte il nome proprio) ed era giunto in pullman in Italia il **23/02/2016** – in data **27/02/2016** non si presentava all'ufficio Anagrafe del Comune di Pozzo d'Adda per riottenere la residenza presso l'indirizzo di famiglia (via Don Arturo Piazza n. 12), dal quale era stato cancellato per irreperibilità.

L'urgenza di tale "regolarizzazione" non dipendeva dalla necessità di reinserirsi socialmente in Italia dopo anni di lontananza bensì per risultare regolarmente

residente in un Paese UE e poter così partire per un altro Paese UE: la Francia, più precisamente.

Da una intercettazione telefonica – tratta dal proc. pen. n. 19388/2015 definito con sentenza di condanna irrevocabile – intervenuta tra l'imputato e sua madre, Elvira IBRAHIMI, si comprende ch'egli aveva grande fretta di lasciare l'Egitto.

Sua sorella Ruxhina e il di lei marito, Icaro MASSIROLI, erano invero stati espulsi e trattenuti per controlli.

Essi – sempre per quanto è dato di dedurre dall'intercettazione telefonica in argomento – avevano acquistato biglietti che prevedevano scalo in Turchia, epperiò “sospetto”.

IBRAHIMI Bledar ne discuteva con sua madre, palesando l'intenzione di evitare quest'ultimo Stato e di tornare in Italia attraverso altre rotte: Albania, via Grecia, ad esempio.

In concreto, era poi tornato passando, come già detto, da Francoforte.

Anche qui si è avuta una versione minimizzante e assai poco convincente da parte dell'imputato il quale ha dichiarato di essere andato a trovare un non meglio identificato amico, affermazione troppo generica ed inappagante per non essere correlata a quelle captazioni che rivelano rapporti certi con tale NASER Baftiu e altri “fratelli” che in Germania “...hanno un po' di problemi...”.

Nell'occasione predetta, quella della richiesta di residenza in Pozzo d'Adda, egli lasciava all'Ufficio Anagrafe comunale come proprio recapito telefonico l'utenza intestata a suo padre, la cui effettiva riconducibilità è oggi controversa (anche per i contatti gravemente indiziati ch'essa, una volta controllata, ha fornito): 328 4439912, vale a dire la c.d., per convenzione semantica, “utenza turca”.

In data **3/03/2016**, dunque, IBRAHIMI Bledar – rintracciato presso l'abitazione di famiglia – veniva espulso verso l'Albania, suo Patria d'origine.

La data suindicata coincide anche – come può evincersi dall'imputazione – con il *dies ad quem* dell'addebito mossogli nonché, ed al contempo, il *dies a quo* delle indagini preliminari nei suoi confronti, iniziate per l'appunto nel momento della sua espulsione dall'Italia, quando gli operanti, perquisendo la sua casa (*ex art. 41 T.U.L.P.S.*), sequestravano due fotocamere digitali, due pc, 23 *cd rom*, 8 utenze telefoniche, *account* di posta elettronica e *Skype*.

L'analisi di detto materiale è il compendio probatorio dal quale il presente processo ha tratto origine.

È dettagliatamente descritto nella gravata sentenza che ha riportato anche le immagini estrapolate dai dispositivi in sequestro la cui rilevanza (in senso accusatorio) non è seriamente contestabile, essendo non già il portato di una visione radicale e aberrante della religione islamica ma il riscontro dell'essersi fatti adepti del c.d. “Califfato”.

In forza di ciò, il Pubblico Ministero procedente chiedeva una misura cautelare nei confronti dell'odierno giudicabile, respinta (cfr. ordinanza G.I.P. 30/10/2018) non già

per carenza di gravi indizi ma per ragioni squisitamente processuali: essendo, cioè, dato certo l'avvenuta espulsione dell'allora indagato IBRAHIMI Bledar, a parere del giudicante adito, non poteva "...che riconoscersi la speciale causa di improcedibilità positivizzata dal Legislatore..." al comma 3 *quater* dell'art. 13 D.Lgs n. 286/1998 ⁴).

Di diverso avviso il Tribunale del Riesame che – con ordinanza del 31/01/2019 (vedila in atti) – ordinava l'arresto di Bledar IBRAHIMI in quanto gravemente indiziato del reato ancora oggi *sub judicio*.

Rintracciato ad Elbasan, sua città natale, egli veniva tratto in arresto il **23/04/2019** ed il **27/06/2019** estradato in Italia dove rendeva dichiarazioni difensive con le quali ammetteva di avere aderito all'ideologia terroristica dello *Stato Islamico* ma negava condotte che fossero indizianti di una militanza attiva e partecipe.

Seguivano indagini difensive volte, essenzialmente, ad attribuire ad altri componenti della famiglia (il padre, la madre, la sorella coniugata con Icaro MASSIROLI) l'utilizzo di gran parte del materiale in sequestro, principalmente degli apparecchi cellulari che avevano garantito contatti con associati condannati in via definitiva e localizzato il possessore in luoghi, come la Turchia, di transito e proselitismo.

In definitiva, materiale da attribuirsi a tutti, tranne che a Bledar IBRAHIMI, trasferitosi in Egitto per il tempo che nell'imputazione è *tempus commissi delicti*.

Il risultato di tali indagini difensive – nella parte in cui ha trovato riscontro nelle suppletive indagini – non può, com'è logico, essere ignorato, pena la violazione dell'art. 546 c.p.p. lett. e n. 1), visto che significherebbe non enunciare le *ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica*.

In tal senso si deve dunque procedere, giacché l'uso, sicuramente promiscuo al tempo dell'accertamento dei fatti, dei dispositivi informatici ch'erano stati strumenti per collegamenti con altri associati (e per questo divenuti importanti mezzi di prova) in una famiglia come quella degli IBRAHIMI-MASSIROLI, dove la radicalizzazione è una "dote" condivisa, dove altri suoi componenti sono autori di azioni non certo meno gravi (o meno illecite) di quelle ascrivibili all'odierno imputato appellante, è senz'altro circostanza processuale idonea ad introdurre nello «stato degli atti» una incertezza probatoria rilevante *ex art. 530 cpv. c.p.*

⁴ dichiarato illegittimo solo successivamente nei termini decisi da: **Corte costituzionale, 6 novembre 2019 (ud. 6 novembre 2019, dep. 13 dicembre 2019), n. 270. Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere.**

Non per tutte le condotte, tuttavia, detta conclusione favorevole è sostenibile, giacché se talune sono, per così dire, attribuibili *ad incertam personam* e dunque da risolvere *in favor rei*, altre sono state certamente consumate dall'odierno imputato appellante cosicché il *thema decidendum* si perimetra nella valutazione di queste ultime e nella loro "catalogazione", previo loro scrutinio: se irrilevanti (perché mera adesione ideologica), se apologetiche ovvero istigatrici (dunque punibili ma solo per la meno grave fattispecie di cui all'art. 414 c.p.), o, infine, se *concludenti* ai sensi e per gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 270bis c.p.

Tanto precisato, in generale, può dirsi che:

- a. tutte le condotte contestate ed ascritte come *integrative* dell'*elemento materiale* del reato di *partecipazione ad associazione terroristica* (la cui efficacia dimostrativa, al pari di ciò che si afferma per gli indizi, va dapprima valutata singolarmente per poi essere ricondotta ad unità) valgono – una volta che siano provate – a perfezionare la relativa fattispecie criminosa e non già la meno grave (duplice) previsione punita dall'art. 414 c.p. (di *apologia* e di *istigazione*).
- b. L'approccio metodologico di valutazione – a parere di questa Corte giudicante – non può essere quello suggerito dalla Difesa appellante proprio per la ragione indicata dal primo Giudice: la "parcellizzazione" travisa l'ordito probatorio e non aiuta a comprendere e, quindi, a giudicare correttamente.

Non si può, pertanto, dire, come invece si è detto, che "i viaggi", nella denegata ipotesi che si ritengano provati, sono neutri ai fini qui d'interesse, che l'ascolto dei predicatori radicali è approfondimento teorico di una corrente di pensiero interpretativo delle Sacre Scritture, che l'indice alzato al Cielo esprime l'unità con Dio, che tradurre il *Jihad* come "guerra santa all'infedele" è errore culturale, che certa simbologia, come è a dirsi della *bandiera nera* dell'*Isis* va apprezzata senza l'approssimazione e la superficialità con la quale il mondo occidentale è aduso avvicinarsi al mondo islamico, essendo noto che la bandiera di cui si è appropriato lo *Stato Islamico* è caratterizzata da una storia ben più antica e per nulla vocata a violenza ed eccidi.

Se "parcellizzate" ciascuna delle suddette obiezioni contiene indubbe verità.

Se, però, esse vengono complessivamente valutate e, nel loro insieme, calate nel contesto processuale – come debbono esserlo – nulla hanno di lecito e storiografico né di legittima ambizione a comprendere i dettami profondi di una delle tre grandi religioni monoteiste. Cosicché non vale opporre il senso polisemantico del lemma '*jihad*' ovvero argomentare che la bandiera nera adottata a proprio emblema dall'associazione terroristica *I.S.* abbia un carattere neutro perché riveniente da storia antica: anche la svastica, o croce uncinata, è un antichissimo simbolo religioso di significato positivo e beneaugurante nello sciamanesimo ed in altri movimenti spirituali indoeuropei ma – adottata come effigie di una ideologia criminale e abominevole – ha perso il suo carattere di universalità e di ordine cosmico

venendo corrotta dalle sue devianti aberrazioni (ogni qualvolta ad essa venga accostata);

Parimenti, se talune pubblicazioni in valutazione – destinate a proselitismo ed indottrinamento – non integrano, come difensivamente si vorrebbe, una ipotesi di mera condivisione (magari plaudente) di altrui idee sovversive (il che è penalmente irrilevante) ma uniscono *post* che glorificano lo *S.I.* ed approvano i suoi dettati reazionari e violenti oppure replicano messaggi (promananti dai suoi rappresentanti più significativi) di prosecuzione della *jihād* (intesa come guerra senza quartiere contro infedeli ed apostati non certo nella sua accezione etimologica di «sforzo per autoemendarsi»), ebbene –anche in tal caso– nessuna minimizzazione svalutante sarebbe corretta interpretazione.

- c. Per ciò che concerne **le condotte certamente attribuibili a IBRAHIMI Bledar**, esse sono rivenienti da due dispositivi in sequestro: il PC *Acer* e il telefono *Galaxy*. Tutti gli altri elementi accusatori non gli sono ascrivibili essendo essi riconducibili al cognato e, attraverso quest'ultimo, a sua sorella Ruxhina (anche se, per vero, quanto alle fotocamere *Olympus* e *Sony* non vi è certezza di disponibilità esclusiva, ma di “disponibilità condivisa” quasi certamente sì, visto il contenuto raffigurativo dell'imputato che la presuppone).
- d. Tali riscontri – pur ridimensionati “numericamente” – forniscono prova di comportamenti (addebitatigli nell'imputazione che lo ha condotto a giudizio, peraltro perfettamente coincidenti con le “cause” richiamate a fondamento del provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti dal Ministro dell'Interno in data 3/02/2015) che, a giudizio di questa Corte decidente, superano quella, talvolta in effetti sottile, linea di confine fenomenologica che distingue la libertà di manifestazione, anche collettiva, di una ideologia in forme legittime o eventualmente di illecita apologia, e la partecipazione ad un'associazione con finalità terroristica a prescindere dalla (o prima della) commissione di reati-fine.
- e. Cosicché il punto **1** dell'imputazione non si limita a contestare – come l'appellante si è doluto – “...di avere abbracciato l'ideologia jihadista...” (che, lo si ripete, è irrilevante) ma di avere allacciato “...rapporti relazionali...” con militanti del *jihād*; il punto **2** addebita di avere fatto attività di proselitismo, attraverso diffusione e indottrinamento, non a favore della conversione religiosa all'Islam (che sarebbe irrilevante) ma a sostegno della violenza terroristica; il punto **3** ascrive di avere appoggiato *azioni terroristiche* non solo plaudendo ed esaltandole (che non sarebbe sufficiente) bensì “...mettendosi a disposizione della predetta organizzazione...”.
- f. Di ciò è ben consapevole sia l'imputato personalmente (il quale, non a caso, ha ammesso solo le condotte ‘polivalenti’ e apparentemente ‘innocue’ perché espressione di pensiero, mentre ha negato quelle di univoca significatività⁵) sia

⁵ “...Ammetteva di aver visionato le pagine facebook dei predicatori islamici rinvenuti; ammetteva di aver assunto lo pseudonimo YAHYA IBRAHIMI e che significa uno che ama

la stessa Difesa tecnica appellante che, non per altro, nel giusto ruolo che le compete, ha spostato il *focus* del dibattito processuale dalla rilevanza penale di siffatte condotte, a questo punto incontrovertibile, alla (integrale) ascrivibilità all'odierno giudicabile – contrastata e respinta – di dette condotte (o, almeno, delle più significative).

Si afferma, così, da parte della Difesa appellante, quanto si è più sopra sintetizzato:

- che i contatti telefonici con personaggi già condannati per terrorismo internazionale sono stati intrattenuti dai genitori dell'imputato e non dall'imputato personalmente il quale avrebbe lungamente vissuto in Egitto prima dell'espulsione e poi nella sua terra d'origine, l'Albania, dopo la sua espulsione dall'Italia;
- che le condotte pacificamente riconducibili all'imputato sono espressione della sua ideologia radicale, al tempo abbracciata, ma non suggestive di *partecipazione* allo *Stato Islamico* (come è a dirsi della pubblicazione delle sue foto senza e con barba, 'didascalicamente' contrassegnate con il PRIMA e il DOPO; di *post* radicaleggianti con foto a cavallo sotto le piramidi e con l'indice che punta il cielo, della diffusione di *sure* del Corano contro i miscredenti).

Sugli specifici motivi va osservato che:

- g. a prescindere dalla dubbia utilizzabilità processuale (*ex art. 63 c.p.p.*) delle dichiarazioni dei genitori dell'imputato con le quali – allo scopo di scagionare il figlio – essi si sono assunti parte delle *condotte di partecipazione* (prime fra tutte quelle ove rivendicano i contatti con soggetti aderenti all'organizzazione terroristica *IS*), anche i dispositivi reclamati come propri da IBRAHIMI Bledar rivelano comportamenti suscettibili nella fattispecie prevista e punita dall'art. 270 *bis*, 2° co. c.p.

E così, ad esempio, le fotografie che lo ritraggono con l'indice alzato verso l'alto, simbolo di *Al Tawhid* non possono essere depotenziate per affermare ch'è

andare in altri Paesi; ammetteva di aver condiviso il materiale rinvenuto sul suo profilo facebook precisando che tale materiale proveniva dal suo computer o dal suo cellulare e che era da ricondursi al periodo in cui "era fanatico"; ammetteva che il cambiamento fisico riprodotto nelle foto in atti era da ricondursi al periodo in cui "era fanatico"; spiegava che le immagini nelle quali si vede alzare un dito al cielo, simbolo di "Al Tawhid" sono espressione di un segno di devozione assoluta ad Allah; infine, non ricordava le foto 11, 32, 3 le foto di un gruppo di appartenenti jihadisti in Palestina, i file che elogiano la jihad e il martirio, la foto n. 19, 38; negava l'appartenenza a sé delle foto n. 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43; asseriva di non sapere nulla dei messaggi in inglese "faccio suicidio", "conosco e adesso voglio il martirio"; della foto n. 19. Quanto alla foto del bambino che imbraccia un mitra, asseriva trattarsi del fratello. Ammetteva di usare dal suo rientro in Italia un telefono cellulare marca Samsung Galaxy A5 mentre in precedenza utilizzava un Samsung più piccolo..." (gravata sentenza, pag. 31).

– al pari del segno di croce per i cristiani ed i cattolici (14^{esima} facciata dell’atto di appello) – un semplice gesto di devozione.

Sul punto non vi possono essere equivoci, anche per non giudicare e sindacare in sede penale la libera professione di fede (articolo 8 Cost.).

È, pertanto, senz’altro errato definirlo dispregiativamente una simbologia di adesione al terrorismo ed è senz’altro doveroso ricordare che «*Tawhid*» è un vocabolo arabo che nell’Islam definisce l’unicità con Dio, sicché nella tradizione musulmana alzare il dito indice della mano destra serve ad attestare la fede del credente in siffatto precetto: non può essere punito, così come non potrebbe essere punito il segno della Croce.

Tuttavia, non può neppure essere ignorato che l’immagine dei combattenti dell’*Isis* con il dito indice alzato è diventata, purtroppo, uno dei simboli del gruppo *jihadista* (tanto da essere un gesto ripetuto più volte anche dallo stesso Abu Bakr Al BAGHDADI, come attestato di fedeltà al *Califfato*, non ad Allah) né può essere pretermesso che esso è gesto di devozione se compiuto in una moschea o, comunque, in un luogo di preghiera o, comunque, in un momento di raccoglimento. Per contro, nelle numerose fotografie in atti, che ritraggono l’imputato, egli non è (quasi) mai solo, è spesso a cavallo, davanti alle Piramidi d’Egitto o in altri luoghi pubblici ma non di culto, è assieme ad altri militanti/combattenti (che compiono il medesimo gesto), sovente egli ha alzato il dito indice della mano sinistra (impura secondo i più stretti dettami dottrinali) e non destra, a riprova di una simbologia diversa di quella di stretta osservanza, ed infine le moltissime immagini che lo riguardano – o a lui riconducono – sono accompagnate da versetti tratti dalla *Sura al Baqara (La Giovenca)* su cui – al pari de *Al Tawhid* – nessun equivoco è ammesso; per intendersi, il ragionamento non muterebbe se in luogo del Corano venisse in conto la Bibbia:

trattandosi di testi sacri non possono certo essere sottoposti a sindacato penale ma quando la loro “manipolazione interpretativa” è finalizzata a promuovere violenza e terrorismo, l’extrapolazione di passi tratti dal testo, e la loro pubblicazione affiancata all’incitamento al *jihad*, la citazione che ne deriva non è più manifestazione di fede ma indizio di partecipazione, la cui efficacia dimostrativa va valutata, come già detto, dapprima singolarmente e poi in una prospettiva globale e unitaria del quadro indiziario tendente a dissolverne le eventuali “ambiguità”: sul punto va rammentato che l’imputato – richiesto di darne conto – si è limitato a dire di amare l’equitazione e di essere assieme ad amici con analoga passione, mentre l’indice rivolto al cielo, quello effettivamente rispondeva ad una fase della sua vita caratterizzata da “fanatismo” religioso.

Non sembra essere appagante spiegazione.

- h. E così le immagini, l’azione di propaganda e proselitismo (svolta non da semplice discente giacché il grado di preparazione raggiunto dall’IBRAHIMI è stato tale da far dell’imputato un predicatore, a sua volta, nella comunità degli

internauti) non possono non essere messi in connessione con il fatto ch'egli, attraverso *Facebook*, dove aveva due diversi profili –YAHYA IBRAHIMI e YAHYA AL MUHAJER– postava non solo immagini e video dell'*Isis* e i segni del suo cambiamento fisico e spirituale (cfr. le fotografie «*before*» e «*after*» che lo rammostrano prima vestito all'occidentale e successivamente con la lunga barba tipica dei combattenti) bensì, tra le immagini condivise, si riconoscono quelle di esecuzioni di ostaggi da parte dei soldati di *Daesh* e una fotografia pubblicata via *Twitter* che ritrae un uomo con una linea tratteggiata sulla gola: «*cut here*» (taglia qui). Fotogrammi accompagnati dalle scritte contro i «*cani americani*»: «*Assaggiate il sangue degli americani sono molto buoni...*» et similia (per esempio: una bimba piccolissima, ferita al capo, con l'inquietante didascalia in lingua inglese traducibile in: "*la più piccola ma bellissima terrorista del mondo*", predicatori che lodano il pestaggio delle mogli ⁶), decapitazioni, esecuzioni, le donne velate delle BRIGATE AL KHANSA, insomma un condensato di propaganda dello *Stato islamico*, il cui rafforzamento passa anche attraverso propaganda e catechizzazione).

- i. Si è, però, difensivamente obiettato che l'adesione psicologica al programma del sodalizio internazionale e un contributo all'attività di diffusione del messaggio terroristico, ancorché accompagnati da contatti, soprattutto se sporadici, con l'associazione non sono (ancora) sufficienti a costituire valida prova partecipativa, tanto più in un caso com'è quello di specie dove nessun «contatto» rilevante di IBRAHIMI Bledar è stato mai provato.

A sostegno, si è citato quel filone giurisprudenziale (di cui Cass. pen., sez. VI, sent. n. 14503, del 29 marzo 2018, in *italgiure.it*. è stata forse “capofila” ⁷)

⁶ Per avvedersi di quanto poco sia teorico e meramente ideologico il sostegno a quest'aberrante idea di esercizio dello *ius corrigendi* del marito nei confronti della moglie si legga l'intercettazione telefonica tra tale LUBNA (GJECAJ Lubjana) e DUNIA (LUPAN Yevdokiya) dove quest'ultima, in quel momento ricoverata in ospedale (degente da un mese al *San Raffaele*), racconta dei suoi cinque interventi chirurgici, essendo successa “...una cosa ancora peggiore rispetto a quello che è successo quando il marito l'ha drogata...”. Riferisce di essere stata in ospedale anche in Egitto e di essere subito dovuta ricorrere alle cure mediche appena è riuscita a tornare in Italia. Si raccomanda a Lubna di tacere, non dire nulla di quanto le sta confidando. Racconta poi di “...essere stata costretta a fare una sciocchezza...”, che “...qualsiasi madre avrebbe fatto lo stesso...” perché “...là era chiusa in casa e vedeva la bambina quando volevano loro...”, riferendosi al marito ed ai componenti della di lui famiglia, di tal che “...una sera che loro erano fuori a mangiare...” ha tentato il suicidio gettandosi da una finestra del terzo piano.

Lubna chiosa dicendole che è “...andata contro il volere di Allah...” cercando la morte (cfr. int. tel. **prog. 5283 del 28/07/2015 ore 15,04**, riportata a pag. 6 della richiesta di proroga captazioni tel. e amb. *Questura Milano – Sezione Antiterrorismo Internazionale* del 30/07/2015).

⁷ *in tema di associazione con finalità di terrorismo operanti a livello internazionale (nel caso di specie l'Isis), l'inserimento del singolo in una struttura associativa “locale” non implica automaticamente la prova della sua partecipazione al gruppo “madre” internazionale, in assenza della dimostrazione dell'esistenza di un contatto anche indiretto ma reale, non putativo, ulteriore rispetto alla mera adesione ideologica a valori comuni.*

secondo cui non è più sufficiente la sola “*messa a disposizione*” del soggetto agente (qui cfr. punto 3 dell'imputazione), ma ritiene necessario un legame, anche se caratterizzato da flessibilità, tra la struttura organizzativa ed il singolo, tale da rendere connotato da “serietà” e “concretezza” il suo inserimento nell'associazione.

Con la conseguenza che l'adesione a proposte *in incertam personam* da parte del sodalizio internazionale non sono di per sé idonee ad integrare la fattispecie partecipativa, ma è richiesta una **relazione biunivoca tra associazione e soggetto**, tale che, da un lato, l'organizzazione sia a conoscenza della disponibilità dell'adepto potendo così contare sul suo apporto e, dall'altro, il singolo sia inserito nella struttura. Sulla base di quanto appena detto, dunque, nonostante l'*ISIS* sia un'organizzazione ad adesione aperta, in quanto disponibile ad accogliere indistintamente e senza un'investitura formale la vocazione al martirio di singoli o di gruppi di persone, affinché la fattispecie sia integrata occorre che si verifichino due condizioni: l'innesto del soggetto nella struttura e il compimento di azioni eziologicamente connesse agli obiettivi che il gruppo internazionale persegue.

A tale proposito, la giurisprudenza ha individuato alcune condotte come sintomatiche della **concreta adesione** di un soggetto al sodalizio criminale di matrice terroristica, affermando tra l'altro che esse possono consistere sia in condotte spiccatamente “partecipative”, sia in atti preparatori di supporto o “facilitatori”. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la fattispecie di cui all'art. 270 *bis* c.p. deve ritenersi integrata anche in relazione a “...*condotte di supporto all'organizzazione terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volta al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda (...)...*” nonché a tutte quelle attività funzionali all'azione terroristica.

Quanto poi alla natura del legame tra soggetto ed organizzazione, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che – alla luce della peculiare struttura “a rete” che caratterizza le associazioni terroristiche – non è necessario provare che ciascun partecipante sia in contatto con il nucleo centrale dell'associazione, risultando sufficiente il collegamento con un singolo “nodo” della rete stessa.

- j. Ebbene – si è detto ancora da parte della Difesa appellante – che gli unici legami e contatti provati dalla Pubblica Accusa (con i SERGIO e le sorelle Maria Giulia e Marianna, in particolare) non toccano l'imputato il quale si trovava fuori dall'Italia, impegnato in commendevole attività di studio e acculturamento, sicché la sua posizione personale non raggiunge la soglia di punibilità.

Sul punto specifico, va replicato che siffatta conclusione non sarebbe del tutto rispettosa delle prove raccolte. O meglio: se è vero che i contatti “indiziati” suindicati (con la famiglia dei SERGIO) non possono essere posti a carico

dell'imputato, non è vero ch'egli non abbia avuto contatti "qualificanti" in senso accusatorio, visto che tali sono:

1) quelli intrecciati con i personaggi che compaiono assieme a lui nelle immagini estrapolate dai due dispositivi che gli sono certamente riconducibili;

2) quelli indirettamente rivenienti dalla intercettazione trascritta al **progr. 1079** del **10/07/2015** delle **ore 15,33** tra tali COKU Baki e COKU Astrit ("*Tiku*"). Il tenore lascia intendere che "*Baki*" è indagato per reati omologhi a quello per cui si procede "*...perché ha parlato quel figlio di puttana, il padre di Joti...*", tal "*Ferdī*".

"*Tiku*" chiede allora a "*Baki*" se ha parlato con certo "*Nertila*", "*Baki*" conferma ed aggiunge di aver parlato anche con "*Bledi*" (cioè IBRAHIMI Bledar). "*Tiku*" chiede allora a "*Baki*" se "*Bledi*" gli ha confermato che sta per tornare in Albania (a riprova delle interruzioni del soggiorno egiziano). "*Baki*" dice di no. A questo punto, "*Tiku dice che [Bledi: ndr] è partito e pensa di andare lunedì ad incontrarlo*" (int. riportata a pag. 8 della precitata richiesta di proroga captazioni tel. e amb. *Questura Milano – Sezione Antiterrorismo Internazionale* del 30/07/2015);

3) quelli considerati dalla gravata sentenza e che, indirettamente, provano un circuito relazionale *reale e non putativo*, idoneo a favorire il trasferimento di militanti nelle zone di guerra per attuare il *jihād* e il radicamento sui territori in cui essi si trovano con l'intento di rafforzarlo (mediante il reclutamento di altri adepti).

La telefonata che li rivela è di pochi giorni successiva a quella brevemente sintetizzata *sub 2* che precede, essendo del **27/06/2015**. È tra le due affiliate SERGIO Marianna e KAKABUNI Arta (Anila) le quali riportano le preoccupazioni della madre dell'imputato (detta "*Aicha*") per la decisione assunta dal genero Icaro MASSIROLI e dal figlio Bledar di partire per la Siria.

L'attenzione non va focalizzata, come invece si è fatto, sulle ansie materne ma sul fatto che la relativa preoccupazione dà concretezza (anche probatoria) alla volontà dei due congiunti di trasformare il fanatismo ideologico in concrete azioni di violenza ed alle contiguità che costoro vantavano con *intranei* in grado di realizzare i loro desiderata.

k. Si è pertanto in presenza di condotte che, per concludenza, rilevano anche quali dati sintomatici del dolo che le sorreggeva perché strumentali alla diffusione delle finalità perseguite dall'associazione, con l'intento di rendere manifesti e condivisibili da un numero indeterminato di persone gli scopi delle azioni violente che dovrebbero essere poste in essere per affermare la supremazia dello *stato islamico*.

l. Nei MOTIVI AGGIUNTI – qui valutabili come memoria difensiva e spendita di argomenti giuridici per guidare alla corretta decisione – viene espressamente richiamata la sentenza emessa da **Cass. II, 27/04/2018 n. 38208** onde dolersi del travisamento degli insegnamenti dalla medesima dispensati.

Il richiamo è quanto mai opportuno ma in senso contrario a quello voluto dalla Difesa appellante, visto ch'è la pronunzia con la quale il giudice di legittimità ha confermato la doppia conforme condanna (inflitta dalle Corti d'assise di 1° e 2° grado di Milano) nei confronti di due soggetti accusati d'essere compartecipi dell'associazione terroristica *Stato Islamico* a favore dei quali la Difesa ricorrente proponeva obiezioni in massima parte sovrapponibili a quelle che si vorrebbero d'ausilio alla posizione/IBRAHIMI.

Segnatamente, che i giudici di merito avevano errato aderendo a una concezione della nozione giuridica di partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo in contrasto con la struttura e il modello legale del delitto di cui all'art. 270 *bis* cod. pen., non potendosi concepire una partecipazione limitata alla sola adesione psichica; che non potesse esservi "*partecipazione*" rilevante penalmente in difetto della prova di un contributo causale significativo del singolo per il raggiungimento degli scopi dell'associazione; che irrilevanti dovevano ritenersi egualmente le attività di proselitismo e reclutamento, richiamate "*in maniera del tutto sterile*" come già affermato in un arresto di legittimità (Cass. 48001/2016); che mancava ogni accertamento speculativo del dolo specifico (richiesto dalla norma incriminatrice) non coincidente con la (irrilevante) "*messa a disposizione*" del sodalizio.

Ebbene, la sentenza di che trattasi deve essere citata per precisare ch'essa ha respinto tutte le doglianze difensive poggiate su una lettura abilmente fuorviante rispetto alla trama motivazionale esposta nei provvedimenti impugnati ed ha ribadito il carattere di offensività delle condotte suindicate perché sono altrettanti momenti attuativi del programma associativo.

Ovvio che l'adesione ideologica non basti, ma altrettanto ovvio che:

"...da essa, però, si colgono le premesse che sono alla base delle determinazioni relative alle iniziative, ai programmi, alla predisposizione degli atti finalizzati a commettere atti di violenza, in modo da prendere parte al programma comune degli aderenti a quell'associazione. In altri termini, la risposta alla chiamata alla jihad non costituisce la prova della condotta di partecipazione, ma segna il momento in cui si instaura il legame tra il singolo e l'associazione, alla luce del quale vanno lette le condotte che il singolo pone in essere richiamandosi e utilizzando il patrimonio ideologico, culturale e di condivisione delle tecniche terroristiche, che costituisce il sostrato organizzativo dell'associazione denominata ISIS...",

che:

"...l'assoluta peculiarità dell'associazione terroristica denominata Isis riflette questo suo carattere sulle manifestazioni indicative dell' "effettivo inserimento" dei singoli partecipi nella struttura organizzata: per le ricordate caratteristiche di globalizzazione dell'azione terroristica, resa possibile dalla dimensione internazionale del fenomeno e dal ricorso agli strumenti di comunicazione e diffusione dei messaggi e delle direttive dell'associazione, anche il dato

dell'inserimento nella struttura si atteggia in modo assolutamente diverso dalle categorie tradizionali della partecipazione alle associazioni tradizionalmente conosciute. Non è di certo necessario e indispensabile il contatto diretto tra i vertici (promotori, dirigenti, organizzatori) dell'associazione e i singoli aderenti, né può ipotizzarsi che per ciascun associato siano preventivabili e individuabili ruoli e incarichi, così come l'affidamento di compiti predeterminati a livello apicale; l' "effettivo inserimento" potrà essere logicamente desunto dalle condotte poste in essere dal singolo di cui risulti certa l'adesione al programma dell'associazione...",

che è approccio metodologico corretto quello di individuare e collegare tra loro
“...i dati fattuali che dimostravano la realizzazione di condotte espressive dell'attività di proselitismo, propaganda e istigazione alla commissione di atti di violenza diretti nei confronti di luoghi, strutture, mezzi militari, condotte messe in atto quali strumenti per l'affermazione dello Stato islamico...”;

che, parimenti, vanno valorizzati

“...l'esistenza di dati obiettivi in grado di dimostrare il collegamento, anche operativo, tra gli imputati e altri componenti dell'associazione terroristica operanti nell'area di combattimento dell'Isis...”.

Quanto poi alla supposta irrilevanza del porsi il partecipe a disposizione della struttura:

“...va altresì aggiunto che la recentissima sentenza di questa Corte (Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi, rv. 272731) che la difesa richiama, nel precisare che non può ritenersi sufficiente quale dato probatorio della partecipazione ad associazioni terroristiche quello dell'adesione alla "chiamata" sollecitata dall'associazione, dovendosi accompagnare quel dato alla conoscenza "anche solo indiretta, mediata, riflessa" da parte dell'associazione della messa a disposizione del partecipe, ha altresì precisato che «non occorre uno stabile inserimento nell'apparato dell'associazione, né l'attribuzione di specifiche funzioni: per partecipare e rafforzare una siffatta associazione è sufficiente che il partecipe si metta 'a disposizione' della "rete" per attuare il disegno terroristico, che questa sappia dei progetti criminosi», conoscenza che può essere desunta ove «siano individuabili in concreto contatti con associazioni criminose terroristiche internazionali e se tali contatti costituiscano espressione della concretizzazione del proposito del singolo di attuare azioni delittuose strumentali al perseguimento del programma del gruppo internazionale»...”.

2. Le circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio –

Si è doluta la Difesa dell'eccessiva severità della pena inflitta in prime cure a IBRAHIMI Bledar.

Trattasi di censura infondata per autoevidenza, avendo il primo Giudice – in presenza di una forbice edittale compresa tra il minimo di 5 anni ed il massimo di 10

anni di reclusione – fissato la pena base in anni 5 e mesi 3 di reclusione per poi ridurla all'infitto *ex art. 442 c.p.p.*: una pena determinata nel minimo edittale che, per il rito premiale, scende al di sotto non può essere, per definizione, sproporzionata per eccesso.

È vero, invece, che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato *in re ipsa*, non risultando motivazione sul punto, cosicché la richiesta è stata rinnovata in questa sede e su questa va presa espressa posizione, dovendosi fare obbligatoriamente applicazione di un principio di diritto esplicitato e ribadito in decine di arresti di legittimità del seguente tenore:

“...a fronte della specifica, dettagliata e motivata richiesta di concessione delle attenuanti generiche ribadita con l'atto di appello ed in mancanza di una norma che ne vietasse l'applicazione nella specie, la corte d'appello non poteva dare per scontata o presunta la non meritevolezza delle attenuanti generiche, ma doveva esaminare le circostanze che potevano essere rilevanti a tal fine e specialmente gli specifici elementi e ragioni indicate con l'atto di appello”.

Ora, reputa questa Corte decidente che – quella in disamina – sia richiesta difensiva che deve trovare positivo riconoscimento sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

1. non è d'ostacolo, anzitutto, il fatto che, nelle odierne spontanee dichiarazioni IBRAHIMI Bledar abbia negato anche quel (poco) che aveva ammesso nel suo interrogatorio; si tratta di un atteggiamento “di chiusura” dettato dalla presa di coscienza del “disvalore” insito nel rivendicare d'essere stato “quasi fanatico” da porre in correlazione con la ricerca di minimizzazione estrema nell'auspicio di una pronuncia pienamente liberatoria. Forse non propriamente commendevole ma certamente non “punibile”: *“mentre la confessione dell'imputato, tanto più se spontanea, è segno di resipiscenza, può essere elemento favorevole per la concessione [delle circostanze attenuanti generiche: ndr] non può essere considerato elemento negativo la dichiarazione di innocenza dell'imputato, pur di fronte a elementi probatori da cui è evidente la colpevolezza” (Cass. n. 50565 del 28.12.2015)*;
2. il beneficio di che trattasi serve ad adeguare la pena alla concreta entità della condotta, che nella specie si giustifica – per equità – se attestata sui valori minimi, giacché:
 - ✓ per valutare la gravità del reato si deve avere principalmente riguardo – oltre che alle “modalità dell'azione” (art. 133, co. 1 n. 1 c.p.) – anche al tempo e cioè alla durata della condotta che si assume delittuosa, cessata a far tempo dall'espulsione dell'IBRAHIMI medesimo dal territorio nazionale (3/03/2016); al contempo, non può non darsi valore al fatto che l'imputato non ha mai tradotto le azioni di proselitismo, propaganda e adesione in atti individuali di violenza contro le persone né può essere ignorato che la condotta materiale, sotto il profilo della permanenza, sia stata di durata circoscritta nel tempo (luglio 2014-febbraio 2016);

- ✓ per valutare invece la capacità a delinquere si debbono valorizzare i criteri direttivi di cui al cpv. dell'art. 133 precitato nn. 2 e 3, cioè a dire la condotta pregressa alla commissione del fatto (non censurata con precedenti penali e/o giudiziari) e la condotta susseguente che, per quanto consta, ha comportato una interruzione della condotta punita con l'emessa sentenza di condanna risalente, a quanto consta senza soluzioni di continuità, a poco meno di un quinquennio; la conclusione è quella di una prognosi "postuma" favorevole.

E, dunque, in sintesi, questa la revisione del trattamento sanzionatorio:

- p.b. la medesima individuata dal primo Giudice = anni 5 e mesi 3 di reclusione,
- ridotta ad anni 3 mesi 6 in forza delle riconoscibili circostanze attenuanti generiche;
- ridotta per il rito prescelto ad anni 2 mesi 4 di reclusione.

L'accoglimento, seppur parziale, del gravame rende il grado non inutiliter dato ed esenta dalla condanna alle relative spese.

P.Q.M.

visti gli artt. 599 e 605 c.p.p.

la I° Corte d'Assise d'Appello di Milano,

in parziale riforma

della sentenza emessa giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 16/01/2020, nei confronti di **IBRAHIMI Bledar**, appellata dall'imputato,

- riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche,

riduce

la pena inflittagli ad anni 2 mesi 4 di reclusione.


Conferma nel resto la gravata sentenza.

Riserva la decisione in ordine all'istanza ex art. 299 c.p.p. nel termine ordinario di legge (pari a gg. 5 dall'odierna udienza).

MILANO, 7 gennaio 2021

IL GIUDICE-ESTENSORE-REL.

dott.ssa Franca ANELLI



IL PRESIDENTE

dott.ssa Giovanna ACHINO

